

# TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi* — Relazione sulle elezioni dei deputati Decandia e Ricci Giuseppe — Proposizione sospensiva dei deputati Sulis e Siotto-Pintor — Opposizioni del relatore Cavallini e del deputato Michelini — Approvazione dell'elezione del deputato Decandia — Questioni sulla validità dell'elezione del deputato Ricci — Osservazioni dei deputati Demarchi, Michelini, Franchi, Pescatore, e Cavallini, relatore — Convalidazione della nomina, e ammissione alla Camera — Comunicazione del presidente del Consiglio del provvisorio affidamento del portafoglio del Ministero di grazia e giustizia al ministro dell'interno — Discussione del progetto di legge sul permesso di caccia in Savoia — Parole in appoggio, e cenni del deputato Loucaraz — votazione ed approvazione della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

**ANNUNZIATO**, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

**3609.** Ottone Gaudenzio presenta alla Camera alcuni riflessi contro il progetto di legge per l'abolizione dei vincoli fidejcommissari adottato dal Senato.

**3610.** Asquer D. Giuseppe, sindaco del villaggio d'Elmas in Sardegna, propone, onde promuovere efficacemente il miglioramento dell'isola, che con legge generale si provveda al prosciugamento degli stagni e delle paludi che sono per le corrotte esalazioni estive cagione principale dell'intemperie.

**3611.** Addis avvocato Sebastiano, di Sassari, promosso da vice-prefetto a prefetto della provincia d'Ozieri nel 1827, con patenti del dicembre 1838 nominato semplice assessore presso il tribunale di Nuoro, ricorre alla Camera perchè l'attuale sospensione di riposo venga equiparata a quella di prefetto, e non già di assessore, allegando essere stato ingiustamente collocato in quest'ultimo posto.

**3612.** Lasagno fratelli, Gervasone Alessandro, Gerbore Giulio, Ferrer Paolo e Gervasone Giuseppe, fabbricanti in ferro nella valle d'Aosta, espongono le ragioni per cui credono che la miniera di ferro ossidulato esistente presso il villaggio di Cogne, coltivata presentemente per conto del comune stesso, debba dal Governo venire dichiarata di pubblica utilità, e quindi costretto il comune ad alienarla all'asta pubblica oppure concederla in affitto.

**3613.** Ormea, medico, di Torino, espone vari mezzi di probabilità per ottenere dal popolo un prestito volontario senza che si debba ricorrere ad imposte forzate per sollevare l'erario pubblico.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. (La Camera approva)

## ATTI DIVERSI.

**SIMONETTA.** Domando l'urgenza della petizione 3604, della quale se ne riferì sabato il sunto. Con questa petizione

si vorrebbe far adottare, fra Novara ed il lago Maggiore, la linea di strada ferrata che segue la valle del Ticino.

Non è che io creda che questa sia la linea più conveniente, ma perchè vorrei che all'occasione che questa petizione verrà riferita si avesse a trattare la questione dal lato commerciale, e prima di esaminare e confrontare i diversi progetti che devono venir sottoposti al giudizio della Camera per la loro scelta; quindi stabilire se anche a fronte di forti sacrifici sia nell'interesse del Piemonte di oltrepassare colla strada ferrata le Alpi.

Il poterle oltrepassare non è più in istato di problema. Rimane a risolvere se convenga sì o no passarle, o se basta arrivare solo al lago Maggiore. Io ritengo essere non utile ma necessaria per il commercio del Piemonte la costruzione di questa gran linea, dalla quale devono dipendere le altre tutte.

Nel ripassare il catalogo delle petizioni, veggio esserne stata presentata una dal municipio di Canobbio, colla quale si domanda di voler classificare fra le nazionali, una strada ora provinciale, e si domanda inoltre che il Governo decreti il prolungamento di questo tronco fino al confine svizzero.

Non solo perchè sia di somma utilità, anzi necessaria a quella provinciale la costruzione di questa strada, ma perchè la ritengo utile per venire a riparo in parte dei danni arrecati al commercio del Piemonte dalla riattivazione del trattato del 1854, l'appoggio e ne domando l'urgenza. Questa petizione porta il n° 3506 e fu riferita il 2 gennaio.

Non posso ora entrare nel merito delle accennate questioni, solo voglio pregare quelli fra i deputati che più particolarmente si occupano di economia commerciale, a voler rivolgere la loro attenzione allo sviluppo di commercio che può ottenere il Piemonte da una linea non interrotta che congiunga Genova coll'interno d'Europa, non che al modo di riparare, almeno in parte, al danno arrecato al commercio nostro che già esisteva, dalla riattivazione del trattato del 1854.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**DE REVEL.** Colla petizione 3612 quattro dei principali proprietari di usine della valle di Aosta, reclamano contro l'esercizio illegale della miniera di Cogne, pel quale essi non possono tirare da quella mina tutto il minerale di cui abbisognano per le loro usine.

Essi dimandano un provvedimento a questo riguardo, provvedimento che essi reputano tanto più urgente, in quanto che non essendo lontana l'epoca in cui si verrà a presentare una riforma relativamente alla tariffa dei ferri dell'estero, essi a buon diritto vorrebbero che almeno si potesse continuare a lavorare il ferro nel paese con quei migliori mezzi e con quella maggiore facilità che si possano ottenere. Quindi pregherei la Camera a voler decretare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**RELAZIONE DI ELEZIONI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca verificaazione di poteri.

**CAVALLINI, relatore.** Ora che ha la Camera riconosciuto che il numero dei deputati impiegati regi stipendiati ascende a 49, riferirò sulle nuove elezioni del quarto collegio di Cagliari e di quello della Spezia; e sebbene si debba procedere separatamente alla votazione dell'una e dell'altra, mi permetterà la Camera che seguendo lo stesso sistema tenuto dall'ufficio III io le faccia prima conoscere il risultato di entrambe, e le conclusioni che tanto sulla prima che sulla seconda di queste operazioni debbo proporre.

Il quarto collegio di Cagliari è composto di 463 elettori: tra l'una e l'altra sezione che compongono quel collegio votarono 74 elettori.

Il signor cavaliere Carlo Decandia, colonnello, ebbe voti 31; il signor professore Francesco Ferrara, 12; i rimanenti andarono dispersi in minor numero su altri candidati.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, si procedette ad una seconda votazione, in cui presero parte 80 elettori.

Il signor colonnello Carlo Decandia riportò voti 41; il signor professore Francesco Ferrara voti 39.

Il signor colonnello Carlo Decandia fu proclamato deputato.

L'ufficio terzo di cui son relatore, ebbe a deliberare all'unanimità che l'elezione, quanto alle formalità che furono tutte osservate, dovesse essere confermata.

Vengo ora a parlare delle operazioni del collegio elettorale della Spezia.

Costa quel collegio di 375 elettori, votarono elettori 255.

Il signor marchese Giuseppe Ricci ebbe voti 156; il signor Lorenzo Chiappetti voti 95.

Il signor marchese Ricci avendo riportato più del terzo del totale numero delle voci dei membri componenti il collegio, e più del terzo dei votanti, fu proclamato deputato.

Una parte integrante del verbale della prima sezione del collegio della Spezia due proteste. Una è sottoscritta da otto elettori, ed è del tenore seguente:

« I sottoscritti elettori, appoggiati all'articolo 89 della legge elettorale, protestano di nullità i trentadue bollettini sovra fatti, ed aventi la semplice indicazione di Ricci Giuseppe; mentre oltre al signor Giuseppe Ricci quondam Gerolamo, cessato deputato di questo collegio, esiste un altro Ricci Giuseppe quondam Domenico inscritto nelle liste elettorali di

Sarzana, sia in quella del 1849 sotto il numero 154, che in quella del 1850 al numero 138, ed instano che, a termini dell'articolo 90 della predetta legge, l'ufficio pronunci la nullità degli stessi bollettini. »

L'altra è la seguente:

« L'elettore Cozzani Giuseppe protesta di nullità tutto l'operato della presente elezione, essendo occorsi dei fatti costituzionali allusivi alla libertà del voto degli elettori, giacchè per parte del signor vice-sindaco Bertucelli, a nome dell'autorità superiore si è fatto correre la voce stamane che il signor Ricci Giuseppe non poteva più essere deputato, perchè compiuto il numero degli impiegati deputati alla Camera; quindi a 11 ore si è fatto dal signor intendente affiggere un proclama nella città ed all'ingresso del luogo di riunione del collegio, che il signor Ricci poteva essere eletto deputato, mettendo con questo procedere un'incertezza di regolarsi negli elettori per cui ripete la protesta di nullità, riserbandosi di meglio esporla ove sia d'uopo, ed intanto insta che sia inserita nel presente verbale. »

Relativamente alla prima reclamazione, l'ufficio definitivo della prima sezione ad unanimità dichiarò esservi sufficienti indicazioni di persona, stante le attuali circostanze, nelle parole dicenti Giuseppe Ricci, per potersi intendere Giuseppe Ricci quondam Gerolamo. In ordine alla seconda delle anzidette reclamazioni, il collegio si astenne di emettere il proprio voto, lasciando la medesima alla decisione definitiva della Camera.

Posteriormente venne sporta alla Camera un'altra protesta, che è così concepita:

« I sottoscritti, sapendo aver fatta opposizione nel verbale delle operazioni elettorali dell'ufficio definitivo di Spezia, nel dì 5 corrente (gennaio) onde dichiarare non appartenenti al marchese Giuseppe Ricci fu Gerolamo i 32 voti portanti i soli nomi di Ricci Giuseppe, e ciò per la circostanza di trovarsi in questa stessa provincia un Giuseppe Ricci fu Domenico della città di Sarzana, elettore ed eleggibile, forse noto a gran parte degli elettori più assai del marchese Ricci Giuseppe di Genova, ed essendo quella opposizione stata respinta dall'ufficio elettorale, questo considerando sufficientemente indicato il soggetto del voto nella persona del menzionato marchese Ricci, e per ciò non applicando la letterale disposizione degli articoli 89 e 90 della legge elettorale, secondo la quale avrebbe dovuto togliere dal numero dei voti dati al marchese Ricci Giuseppe fu Gerolamo tutti quelli che essi non avessero bene differenziato dal Ricci Giuseppe, quale potrebbe intendersi essere quello di Sarzana; »

Sapendo che il presidente dell'ufficio elettorale del distretto di Vezzano avrebbe, in presenza dell'assemblea elettorale di Spezia, dichiarato che nella propria sezione ancora vezzanese sarebbero valutati al marchese Ricci Giuseppe fu Gerolamo non pochi voti portanti così pure la sola indicazione di Ricci Giuseppe;

« Sapendo inoltre che in quella stessa assemblea elettorale sarebbero introdotte più persone non aventi la qualità di elettore, fra quali i signori Catti Nicola di Francesco, segretario del comune; Bellani Gio. Batt. d'Ignazio, segretario sostituito; Biasoli Ottaviano, Guarino di Giuseppe, Spezia Beniamino del fu Carlo, ed altri non pochi, compresi contadini giovanotti e ragazzi; e più, che alcuni di essi sarebbero persino permesso di parlare ed influire sulle votazioni e scrutare le operazioni di quell'ufficio;

« Per tutto ciò instano nella prima loro protesta, reclamando le disposizioni dei citati articoli 89 e 90 onde siano tolti al marchese Ricci Giuseppe fu Gerolamo, tenente colonnello

e cavaliere, tutti i voti che portavano la sola indicazione di Ricci Giuseppe pel fatto dell'esistenza qua di altro elettore ed eleggibile di simile nome e casato, tanto applicati al Ricci marchese della sezione di Spezia, quanto in quella di Vezzano, ed instano sia eseguito il disposto dell'articolo 76 della citata legge elettorale sulla intrusione di persone estranee. »

Sono sottoscritti a questa protesta cinque elettori i quali, quando se ne eccettui un solo, sono gli stessi che si vedono segnati appiè della protesta presentata all'ufficio definitivo.

In seguito giunse un'altra protesta in senso opposto, da cui se la Camera me'l permette, darò pure lettura.

« Nel cinque corrente gennaio ebbe luogo nel distretto elettorale di Spezia la votazione pel deputato, e risultò eletto il signor Giuseppe Ricci, con maggioranza molto eccedente la prescritta dall'articolo 92 del regolamento elettorale.

« Contro siffatta nomina sorsero due opposizioni: colla prima se ne sostenne la nullità, perchè una parte dei bollettini, ossia voti datisi al signor Giuseppe Ricci, non contengono il nome del padre o altra di lui qualità, potevano egualmente riferirsi ad un Giuseppe Ricci di Sarzana: colla seconda s'impugnò l'operazione elettorale, perchè l'intendente della provincia, poco prima dell'elezione, aveva fatto affiggere avviso in cui gli elettori erano prevenuti che per istaffetta era stato annunziato non essere completo alla Camera il numero d'impiegati, come erasi detto nella sera precedente, cosicchè il signor Ricci poteva eleggersi ove così fosse piaciuto.

« L'ufficio della sezione di Spezia, ove tali opposizioni si fecero, dichiarò inattendibile la prima stante le attuali circostanze; e si astenne dall'emettere parere sulla seconda che rimise al giudizio della Camera.

« Rettamente disse l'ufficio elettorale stabilendo che nelle attuali circostanze dovevano dirsi dati al signor Giuseppe Ricci *quondam* Girolamo i voti dicenti *Giuseppe Ricci*.

« Queste circostanze sono urgentissime. Già per ben due volte il signor Giuseppe Ricci *quondam* Gerolamo erasi nominato a deputato da questo collegio, e la nomina replicatamente sortì il suo effetto.

« Promosso egli a sottotenente colonnello, cessò d'essere deputato: nello scorso novembre si divenne a nuova elezione. Nel 17 detto mese, essendo i voti divisi tra il Ricci ed il signor Lorenzo Chiappetti, nel 19 stesso mese ebbe luogo nuova votazione, da cui risultò una maggioranza di sette voti in più a favore di quest'ultimo.

« Annullata la nomina del Chiappetti dalla Camera, vien convocato il collegio: avendo il Chiappetti rinunziato all'impiego, sono nuovamente divisi i voti tra esso e Ricci, il quale però in questa circostanza ottiene una maggioranza assoluta.

« In questo stato di cose, come può dubitarsi che i bollettini *Giuseppe Ricci* non debbano riferirsi a Giuseppe Ricci *quondam* Girolamo? Le circostanze non lasciano luogo a dubitarne, poichè egli e il Chiappetti sono in oggi, come erano in novembre, i candidati; egli fu già due volte il deputato, nè potrebbe ragionevolmente supporre la nomina d'altro Ricci, di cui mai antecedentemente parlòssi, di un Ricci droghiere e venditore al minuto, di un Ricci di Sarzana, fra la quale città e la Spezia esiste un mercato mal umore a seguito della questione sul ponte Magra. Può egli presumersi la scelta di un deputato di paese, direi quasi, nemico? di paese che ha e può avere con quello del deputato interessi in opposizione?

« Altra prova che i votanti non ebbero altro in mira nella votazione che il Ricci *quondam* Girolamo e il Chiappetti *quondam* Agostino, si rileva da che, e per l'uno, e per l'altro, non si credè necessario notare il nome del padre, mentre che pel

primo hannosi 50 bollettini senza il *quondam* Girolamo, pel secondo hannosene 71 senza il *quondam* Agostino.

« Che se non bastasse il fin qui detto, ecco un altro riflesso convincentissimo. Dei 62 che votarono a favore Ricci, chi è che porse reclamo sul supposto errore di persona? Nessuno affatto. Chi reclamò, diede invece il voto a Chiappetti; nè questa può dirsi una supposizione, mentre coloro che hanno fatta e sottoscritta l'opposizione, sono nel novero di coloro che sottoscrissero la circolare qui unita, sono i più caldi fautori del Chiappetti.

« Ma se essi non errarono nel dare il loro voto, qual veste hanno e qual mandato per impugnare un voto dato al Ricci, che non vien punto messo in dubbio da chi lo diede?

« Che se al fin qui detto si rifletta che nella sezione di Vezzano il Giuseppe Ricci *quondam* Girolamo ebbe voti 94, che a quella di Spezia non può muoversi dubbio su altri trenta a di lui favore, sui quali non cadde contestazione, l'opposizione di cui parlasi si ravvisa della massima inconcludenza, non tanto in linea d'interpretazione di volontà determinata dalle circostanze, quanto dal fatto stesso e dal numero dei voti.

« E la Camera, ove ritenga che l'ufficio della sezione di Spezia venne composto, tranne il sindaco Federici, per intero dai più caldi partigiani del Chiappetti, che tutti figurano sottoscritti nell'annessa circolare a di lui favore, non potrà a meno di persuadersi che, se all'unanimità si decise che i bollettini dicenti soltanto *Giuseppe Ricci* dovevano attribuirsi al Giuseppe Ricci *quondam* Girolamo, ciò decise perchè in realtà non poteva farne a meno, conoscendo di presenza lo spirito e l'intenzione dei votanti che non ammettevano interpretazione diversa.

« I partigiani Chiappetti, ben prevedendo che non poteano riuscire nel loro intento, cercarono questo misero pretesto di opposizione, e tanto è vero questo, e chò la cosa erasi antecedentemente combinata, che si ebbe il modo d'indicare non solo il nome di Giuseppe Ricci di Sarzana, ma anche il numero di lui in quelle liste elettorali, schiarimento questo che non poteva aversi al momento alla Spezia distante da Sarzana circa 10 miglia.

« Ridicolo poi sarebbe formare oggetto di seria disamina l'opposizione del Cozzani, e basta per ciò riferire il fatto, giugnino da cui se ne prese occasione.

« Nella sera del 4 corrente pervenne notizia all'intendente di Spezia, che essendo completo il numero degli impiegati che possono ammettersi come deputati alla Camera a termini dell'articolo 100 della legge elettorale, il signor Ricci non avrebbe potuto nominarsi in questo distretto. L'intendente fece sapere tale circostanza, che comunicò pure a Vezzano, all'effetto che non si desse luogo ad una nomina inutile, nel caso si volesse eleggere a deputato il signor Ricci, siccome correva pubblica voce.

« All'indomani del 5 giunse alla Spezia una staffetta che annunziò invece come attese non sol quali circostanze, se vi peranco luogo alla nomina a deputato di un impiegato. Tale notizia giunse nel tempo che formavasi l'ufficio del collegio, ossia della sezione di Spezia.

« L'intendente che aveva sparsa la prima notizia, si è obbligato di renderla pubblica, e sicchè la seconda ha potuto per ciò che fuori della porta esterna che mette al piano per cui si sale alla sala del casino ove era radunato il collegio, fece affiggere senza veruna pubblicità analogo avviso.

« Questo avvenne prima che fosse cominciato l'appello nominale per la votazione; e siccome non si può dire che si pubblicò quest'atto come in costituzionale, ma non si potrebbe per qual ragione e sotto qual rapporto, mentre sulla

affatto mandossi nel locale della radunanza, mentre detto avviso, reso pubblico pria fosse incominciata la votazione, in nulla pregiudicava la libertà dei votanti, mentre questa sospensione a dubbio d'eleggibilità o no, ben lungi dal pregiudicare al candidato Chiappetti, non potea che essergli di giovamento, mentre la seconda notizia giungeva *rebus odhuc integris*, mentre questo non faceva in sostanza che mettere le cose nello stesso stato in cui erano pria della notizia giunta nella sera precedente.

« Ritengasi d'altronde che siffatta opposizione veniva fatta da Giuseppe Cozzani, il primo di coloro che firmò la circolare del comitato per Chiappetti, circostanza che serve ad avvalorare la massima comunemente intesa che, nominandosi nei bollettini Giuseppe Ricci, altro non voleva dirsi che Giuseppe Ricci *quondam* Gerolamo.

« L'ufficio elettorale credè non doversi immischiare sul merito di siffatta opposizione, perchè trattavasi di cose passate fuori il locale dell'assemblea, e ad esso ignote, perchè erano estranee al collegio le operazioni asserite fatte dall'intendente che non cadeva sotto la censura dell'ufficio, perchè finalmente da queste nessuno poteva essere indotto in errore, perchè precederono del tutto la votazione, nè potevano in guisa veruna togliere o diminuire la libertà de' votanti.

« Col fatto però, mostrando l'inconcludenza di tale opposizione, ne rimise la decisione alla Camera. — Si disse col fatto, mentre, malgrado la stessa proclamazione a deputato il signor Giuseppe Ricci *quondam* Gerolamo.

« Come la Camera ha potuto scorgere dalla lettura di siffatta protesta, sorgono tre fatti, gli uni dagli altri distinti, che vogliono essere presi in considerazione.

« Il primo fatto è di essersi ritenuti validi alcuni bollettini a favore del marchese Ricci, benchè contenenti la semplice indicazione di Ricci Giuseppe. Il secondo riflette l'introduzione di persone estranee nella sala dell'adunanza e l'influenza pretesa da queste usata. Il terzo concerne la spedizione di staffette per parte del Ministero, e l'affissione di un cartello, con cui gli elettori venivano avvertiti che potevano eleggere il signor marchese Ricci a deputato di quel collegio.

« Quanto alla prima questione, l'ufficio non poté a meno di approvare le ragioni che vennero addotte nella protesta di cui ho data ultimamente lettura, e che non ripeterò qui, per evitare perdita maggiore di tempo.

« La Camera d'altronde sa che vi sono dei precedenti al riguardo. Il signor avvocato Gaetano Demarechi, trovandosi pure nello scrutinio alcuni bollettini, in cui non erano scritte che le semplici indicazioni di avvocato Demarechi, e quantunque in quel collegio vi fosse pure un altro avvocato Demarechi, nulladimeno sulla considerazione che v'era una presunzione *juris et de jure*, che quei bollettini non potessero riferirsi che all'avvocato Gaetano Demarechi, il quale era già stato precedentemente eletto, furono dalla Camera saggiamente attribuiti al signor avvocato Demarechi, e quel collegio.

« Lo stesso avvenne relativamente all'elezione dell'avvocato Melani, in cui l'ufficio elettorale definitivo aveva ben agito nell'attribuire il bollettino al signor marchese Ricci ex-deputato, e gli altri non erano semplicemente l'indicazione di Ricci Giuseppe, e non l'introduzione di persone estranee al collegio nella sala dell'adunanza, l'ufficio fu di avviso che se può essere al caso, a termini dell'articolo 76 della legge elettorale, di istituire contro esse un provvedimento, non è però

tale quel fatto per cui si possa ritenere influenzata l'elezione di quella persona, tanto più che non si specifica nessun atto dal quale possa apparire che siasi in alcun modo reso men libero il voto degli elettori.

ASPRONI. Domando la parola.

CAVALLINI, *relatore*. Per quanto spetta alla spedizione delle staffette, l'ufficio III, se fu ben lungi dall'approvare qualsiasi atto per parte del Governo o de' suoi agenti, il quale possa anche solo in apparenza far nascere il menomo dubbio, il menomo sospetto che egli siasi immischiato nelle elezioni, fu pure ad unanimità, o quanto meno ad una grandissima maggioranza d'avviso, che i soli fatti denunziati non potessero esercitare influenza alcuna sull'animo degli elettori del collegio della Spezia; che al contrario l'incertezza che aveva potuto far sorgere negli elettori l'avviso trasmesso, se poteva nuocere al signor marchese Ricci, non poteva però recare verun nocimento al signor Lorenzo Chiappetti. L'ufficio quindi votò che rispetto alle formalità dovesse ravvisarsi valida l'elezione del signor Giuseppe Ricci.

« Se non che, all'ufficio, nel giorno in cui trattava di questa elezione, constava che non vi era che un solo posto vacante per gl'impiegati nella Camera; si dovette quindi necessariamente trattare la questione, se l'elezione del signor colonnello Decandia, essendo anteriore a quella del signor tenente colonnello Giuseppe Ricci, desse a quegli ragione di preferenza al posto che era vacante, oppure se questi dovesse entrare in concorrenza col signor Decandia. Citavasi da una parte e dall'altra, a sostegno delle due contrarie opinioni, l'articolo 100 della legge elettorale, che è del tenore seguente:

« Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari o impiegati regi stipendiati maggiore del quarto del numero totale dei deputati. Ove questa proporzione sia superata, la Camera estrarrà a sorte il nome di coloro la di cui elezione deve essere annullata.»

« Se non che gli uni sostenevano che l'unica norma segnata dalla legge per il caso in cui gl'impiegati eletti a deputati non possono tutti essere ammessi a sedere nella Camera, è quella del sorteggio; che inoltre procedendo in modo diverso, il Governo avrebbe potuto agevolmente far frode alla legge, convocando arbitrariamente piuttosto questo che quell'altro collegio, secondo che credesse potessero esserne eletti deputati a lui più o meno omogenei, e non già per ordine cronologico della loro vacanza. Opponevano gli altri che la legge è espressa in termini tali, da cui appare che essa non si riferisce che al caso in cui si tratti delle elezioni generali, oppure a quello in cui abbiano luogo diverse elezioni particolari nello stesso giorno; che nel caso in cui le elezioni succedono le une dopo le altre non si potesse applicare la disposizione di questa legge senza ledere i diritti e del collegio e del deputato precedentemente eletto. Soggiungevano che il Ministero non potesse, senza commettere atto incostituzionale, convocare capricciosamente i collegi elettorali, poichè stesse scritto all'articolo 105 che si dovessero convocare entro il mese dalla loro vacanza; che per conseguenza non si potesse ammettere il signor Ricci ad entrare in concorrenza col signor Decandia. L'ufficio, alla quasi unanimità, si pronunciò di questa sentenza.

« Posteriormente essendo risultato al relatore, come membro della Commissione che era stata eletta per accertare il numero degl'impiegati, che il numero di questi ascendeva soltanto a quarantanove per la cessazione del deputato Fagnani dalla qualità d'impiegato, e che erasi perciò reso vacante un altro posto, nasceva naturalmente una quarta que-

stione. Se il signor tenente colonnello Ricci, eletto anteriormente alla vacanza, fosse ammissibile ad occuparlo.

Prima di presentare questa questione alla Camera, io mi sono creduto in dovere di sottoporla all'esame dell'ufficio di cui era membro, e non breve fu la discussione che ne seguì.

Coloro che erano di parere che il signor Ricci dovesse essere ammesso ad occupare quel posto, ricorrevano al citato articolo 100 della legge elettorale. (*Legge nuovamente l'articolo*)

Ora, soggiungevano, la legge è chiara; questa dichiara nulle le elezioni nel caso soltanto in cui, per le già seguite ammissioni, il numero degli impiegati è compiuto. Qui si parla nel momento dell'ammissione, e non di quello dell'elezione; gli elettori non possono avere nessun criterio per conoscere se il numero degli impiegati nella Camera sia o non compiuto; da un giorno all'altro possono succedere mutazioni nel numero degli stessi impiegati, e la Camera lo ha ben riconosciuto testè coll'aver eletta una apposita Commissione. Nulla impertanto importava che all'epoca in cui il signor Ricci fu eletto, non vi fosse nella Camera che un solo posto vacante per gli impiegati, purchè un secondo vacasse al momento in cui si tratta della di lui ammissione.

Dallo stesso articolo di legge argomentavano parimente gli altri che spiegarono un avviso totalmente opposto, osservando altra cosa essere che non si possa ammettere nella Camera un numero d'impiegati maggiore del quarto del totale numero dei deputati, ed altro che le elezioni non sieno nulle quando quel numero sia compiuto; l'alinea di quell'articolo dice solamente che il numero sia compiuto, senza accennare che questo numero debba dichiararsi preventivamente dalla Camera col mezzo delle necessarie ammissioni di deputati. Ben più forte dell'argomento che si ricava dalla lettera della legge, essere quello che si deduce dallo spirito della medesima; poichè ammettendo una tesi contraria, ne avverrebbe che la conferma o non d'un'elezione dipenderebbe dal solo arbitrio della Camera, d'un ufficio, e più ancora del Ministero, ed ognuno sa quanta opportunità trovi questa osservazione nel caso che ci occupa attualmente. L'elezione in fine del signor professore Berti costituiva un precedente analogo al fatto di cui si tratta; il signor Berti aveva, al tempo della sua ammissione, compiuta l'età di 50 anni che non aveva al momento della sua elezione, rivestiva per tanto, all'epoca in cui doveva essere ammesso alla Camera, la qualità dalla legge richiesta, ed essa, ciò non ostante, aveva dichiarata nulla l'elezione.

In questo stato di cose, l'ufficio III, alla maggioranza di sette contro sei voti, si pronunciò per l'annullamento dell'elezione del signor marchese Ricci, onde è che vi propongo di confermare la nomina del signor colonnello Carlo Decandia a deputato del IV collegio di Cagliari, e dichiarare nulla quella del signor tenente colonnello Ricci a deputato del collegio della Spezia.

**PRESIDENTE.** Io non credo che si possa seguire il metodo adottato dalla Commissione, di procedere cioè unitamente alla discussione sulle due elezioni, e per conseguenza porrò prima d'ogni altra cosa in discussione la verifica dei poteri del signor colonnello Decandia.

La parola è al signor Demarchi, se intende parlare su questa elezione.

**SULIS.** Domando la parola per una questione sospensiva.

Il giorno 26 gennaio si radunava il collegio elettorale di Cuglieri, il quale nominò a suo deputato il cavaliere Gian Battista Spano, che avea spontaneamente rinunciato al suo mandato per aver accettato un aumento di grado nell'armata. Gli atti di questa elezione io credo che siano già pervenuti

al signor ministro, e saran forse pervenuti a quest'ora alla Camera...

**PRESIDENTE.** Sono già pervenuti all'ufficio della Presidenza.

**SULIS.** Essendo, a mio credere, eguale il diritto tra i collegi della Spezia e di Cuglieri, in questo momento in cui la Camera non ha ancora col suo voto convalidata nessuna delle due elezioni, io stimo che sia il caso di tenere sospesa l'approvazione delle due elezioni, di cui il signor Cavallini ci fece or ora la relazione, affinchè quando si venga a fare la relazione dell'elezione di Cuglieri, che è imminente, si possano estrarre a sorte i tre impiegati ultimamente eletti, giacchè non mi pare giustizia di togliere al deputato di Cuglieri il diritto di concorrere a far parte di questa Assemblea.

Io quindi propongo che si sospenda qualunque voto sulle elezioni che vennero riferite dal signor deputato Cavallini, finchè non sia riferita l'elezione del collegio di Cuglieri.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposizione del deputato Sulis è appoggiata.

(È appoggiata.)

**MICHELENE.** La questione sospensiva proposta dall'onorevole deputato Sulis implicherebbe che la Camera decidesse che il tempo al quale deve riferirsi l'esame delle qualità che concorrono nei deputati eletti, è il tempo della verifica dei poteri, e non quello dell'elezione; siccome le conclusioni della Commissione riguardo all'elezione del deputato Giuseppe Ricci furono contrarie a questo sistema, vale a dire si credette che il tempo da considerarsi sia quello dell'elezione e non quello della verifica, così ne viene per necessaria conseguenza che si debba prima di tutto discutere la questione sospensiva proposta dall'onorevole deputato Sulis, ben inteso che tutti gli argomenti che si addurranno od in favore o contro la medesima, non sarà più necessario di ripeterli quando verrà la questione del deputato Ricci. Per questi motivi io credo che si debba esaurire fin d'ora la grande questione di massima applicandola alla questione sospensiva del deputato Ricci; si debba cioè decidere sin d'ora la questione se si deve tener conto del momento dell'elezione, ovvero della verifica dei poteri, per stabilire le qualità che concorrono nei deputati eletti.

La Camera deve pertanto ritenere che, decidendo la questione sospensiva Sulis, decide anche l'altra se la qualità di impiegato di Giuseppe Ricci sia tale da escluderlo dalla Camera.

Per questo motivo quando sorgerà qualcheduno per impugnare le conclusioni della Commissione, domanderò al signor presidente di concedermi la parola perchè intendo di sostenerle.

**SIOTTO-PINTOR.** Io appoggio la sospensione proposta dal deputato Sulis.

Credo che non occorreranno molte parole per persuadere la Camera che per ora non si può andare innanzi e votare sulla relazione del signor Cavallini, senza che si riferisca l'elezione del deputato Giambattista Spano. La legge annulla l'elezione fatta, allorchè questa soverchi il numero prescritto dallo Statuto, di quegli impiegati che possono sedere alla Camera. Ma in questo caso il numero non era compiuto. Dunque tutte le elezioni fatte devono ritenersi valide, e nessuna può dichiararsi nulla, secondo il prescritto della legge elettorale.

Ciò domanda la giustizia e l'eguaglianza di diritti fra i collegi elettorali, imperocchè se non tutti gli eletti potevano sedere nella Camera, ciascheduno poteva esservi ammesso. Si faccia adunque l'estrazione dei nomi, e subiscano l'esperienza della sorte. Per questi motivi io appoggio la questione sospensiva del deputato Sulis.

**CAVALLINI, relatore.** Io prego la Camera a por mente a questa circostanza, che a me pare di molta importanza.

L'ufficio III, allorchè si trattò di vedere se si dovesse dare la preferenza al signor Decandia sul signor Ricci, opinò favorevolmente al primo, siccome eletto in tempo anteriore. Quando la Camera adottasse questo sistema, che ove d'opo svolgerò più a lungo, non sarebbe il caso di accogliere la domanda del signor Sulis. Però nel caso speciale di cui si trat a avvì una gravissima circostanza, ed è che dipende unicamente dal fatto della Camera se l'elezione del signor Decandia e quella del signor Ricci non furono finora confermate, imperocchè quelle furono riferite fin dal 14 gennaio scorso, e se la Camera invece di mandare ad una Commissione di riconoscere quale era il numero degli impiegati, si fosse tosto pronunciata sulla medesima, il signor Decandia od il signor Ricci, e forse anche e l'uno e l'altro già sederebbero fra noi; ed ora sarebbe inesorabilmente chiusa la porta a qualunque altro deputato impiegato. Evvi dunque pur sempre una grande differenza per tale fatto tra il caso dei signori Decandia e Ricci, e quello del maggiore Spano G. B.; epperò mi pare che, ove pure la Camera si associasse in massima all'opinione dell'ufficio terzo, sarebbe però opportuno di fare un'eccezione a favore dei due primi rispetto al signor Spano.

**PRESIDENTE.** Comunque sia la questione che si possa agitare per vedere se debba farsi la sospensione per tutti quelli che sono nominati, ciò non influisce sull'ordine della discussione attuale. La Camera deve decidere preliminarmente sulla verificaione delle elezioni, e poscia giudicare se questi deputati, per essere impiegati ed eccedenti il numero debbano subire un sorteggio, ma intanto non si può sospendere la verificaione dei poteri.

**SIOTTO-PINTOR.** Approvo.

**SULIS.** Io non sono alieno dall'ammettere il modo che venne proposto dal signor presidente; mi rimane solo un dubbio, ed è questo.

Se mai la Camera viene nella verificaione dei poteri ad approvare le due elezioni del colonnello Decandia e del colonnello Ricci, certamente allora impingiamo nella disposizione della legge per cui, quando il numero degli impiegati è completo, qualunque altra elezione è nulla.

Pertanto se la proposta del signor presidente si restringe a questo, che la Camera debba fin d'ora verificare queste due elezioni, ma che intenda l'iscrizione dei due deputati nel catalogo venga a sospendersi sinchè non sia riferita la terza elezione, io mi unisco a quanto propose il signor presidente.

**PRESIDENTE.** La Camera può decidere se oggi, domani od un altro giorno debba aver luogo questa discussione, perchè potrebbe succedere che una di queste due elezioni non fosse approvata, e che allora non fosse più il caso di ricorrere al sorteggio.

Secondo il parere del signor Sulis, la Camera può, anche dopo questa verificaione dei poteri, decidere se queste elezioni debbano andar soggette a sorteggio.

Pongo dunque intanto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per la conferma dell'elezione del colonnello Decandia a deputato del IV collegio di Cagliari.

(La Camera approva.)

Ora viene in discussione l'elezione del signor marchese Giuseppe Ricci a deputato del collegio della Spezia.

Il signor Demarchi ha la parola.

**DEMARCHI.** Ho domandato la parola per sostenere la sua ammissione, non ostante le conclusioni della Commissione.

**ASPRONI.** Io ho chiesto la parola per uno schiarimento di fatto.

Il relatore fra le altre opposizioni che si sono fatte a quest'elezione, ha notato l'intramissione di persone estranee al collegio elettorale nel luogo dove si faceva l'elezione. Io ricordo che per un fatto identico fu annullata l'elezione del collegio di Taggia fatta in persona dell'avvocato Anfossi, della quale io aveva assunto la difesa.

Fu questa una delle ragioni più potenti del dichiarato annullamento, ed io stimai bene di ricordarla alla Camera.

**CAVALLINI, relatore.** Risponderò all'onorevole deputato Asproni, che nello stesso modo in cui la Camera ha annullato l'elezione da lui accennata, ne approvò posteriormente molte altre, in cui si avverarono le stesse circostanze, partendo appunto dal principio che se è illecita e vietata dalla legge l'introduzione nella sala dell'adunanza di persone estranee al collegio, e come tale viene dalla legge punita colla pena di una multa dalle lire 50 alle lire 200, non costituisce però per se sola, ed in mancanza di altri fatti, un atto che direttamente o indirettamente influisca sul libero voto degli elettori, di modo che ben vede la Camera che al precedente citato dal mio amico Asproni io ne potrei contrapporre molti altri posteriori.

**DEMARCHI.** Avendo fatto parte della minorità dell'ufficio III (che fu di 6 contro 7), e persistendo nell'opinione che l'elezione del signor Giuseppe Ricci sia in tutto valida e debba aver il suo effetto, riprodurrò qui l'argomento sul punto che riguarda la questione del numero degli impiegati della Camera. L'articolo 100 della legge elettorale, composto di due parti che vogliono combinarsi insieme per la sua retta interpretazione, dice in prima che non si potrà ammettere nella Camera un numero d'impiegati maggiore del quarto de' suoi membri; poscia soggiunge che quando questo numero è completo le elezioni di altri impiegati sono nulle.

Da queste espressioni si debbe necessariamente dedurre che l'ammissione, la quale vien fatta dalla Camera, è il solo atto che stabilisce la qualità d'impiegato e che per conseguenza egli è soltanto per via delle ammissioni, ossia di questa specie di declaratoria della Camera che si viene a compiere il numero degli impiegati. Quindi egli è evidente che quando la legge dice *le elezioni d'impiegati sono nulle dopo che il numero di essi è completo*, si vuol intendere dopo il complemento constatato mercè gli atti di ammissione della Camera.

Ora il signor Decandia non era ancora ammesso, al momento dell'elezione del signor Ricci, ad occupare il solo posto allora vacante fra gli impiegati; dunque non si poteva dire che il numero di questi fosse completo nel senso della legge; dunque l'elezione del signor Ricci non fu nulla al momento che fu fatta, ma diverrebbe soltanto senza effetto quando, ammettendosi il signor Decandia fra gli impiegati, il numero ne fosse chiuso.

Non poteva per altra parte esser nulla l'elezione del signor Ricci quando seguiva, poichè poteva accadere che l'elezione del Decandia che la precedette, e acquistava perciò un diritto di preferenza, fosse essa medesima nulla per vizio di forma, e desse luogo al Ricci a sottentrare in sua vece al posto vacante d'impiegato.

Se l'elezione Ricci non era nulla quando avvenne, come si potrà far retrocedere la sua nullità a quel punto, nel caso che il Decandia occupi egli stesso il posto vacante d'impiegato?

Può un'elezione esser nulla e non nulla, secondo un futuro contingente? Essa può bensì divenire inefficace, ma nulla ab initio non lo può più essere, perchè v'era speranza ch'ella potesse pure avere un effetto.

Convien dunque dire, per non cadere nell'assurdo, che la

nullità, nella questione di cui trattiamo, non può aver luogo se non dopo che l'ultimo posto d'impiegato viene ad essere occupato, cioè dopo l'ammissione dell'ultimo eletto che copra un impiego.

Ciò posto, se prima di quest'ammissione del signor Decandia che sarebbe stata l'ultima fra gli impiegati, succede che un altro posto d'impiegato divenga vacante, come è succeduto nel caso del Ricci, chi non vede che l'elezione di lui sempre viva, e per così dire rimasta in aspettativa, per l'accennata speranza di concorrere al posto che era vacante anteriormente, debbe poter profittare della nuova vacanza avvenuta in tempo utile per esserle attribuita?

Egli è pertanto evidente che l'elezione Ricci non fu nulla da iure sin dal principio, ma poteva, secondo i casi, essere priva d'effetto, come poteva godere del vantaggio delle favorevoli circostanze già pendenti e che sarebbe per nascere in suo favore.

Conchiudo adunque che l'elezione del signor Giuseppe Ricci, riconosciuta valida dall'ufficio III, quanto alla forma, sia pure dichiarata tale nel resto, non potendosi dire completo il numero di 51 impiegati, se non quando egli medesimo vi sarà stato ammesso.

**PRESIDENTE.** Secondo la Camera scorge, riesce ora opportuno, in seguito alle osservazioni del signor Demarchi, il definire la questione che si sollevò, per sapere cioè se i deputati impiegati che vengano eletti durante la vacanza di qualche posto, ma in numero maggiore di questi, debbano concorrere insieme per occuparli ossia debbano venire tutti assoggettati alla sortizione; oppure se allo incontro i posti vacanti debbano senz'altro cadere a favore dei primi eletti.

Quando riesci nominato il signor Decandia, vacava un solo posto nella Camera, perchè il signor Fagnani era tuttavia annoverato fra gli impiegati. Posteriormente, ma prima che questi escisse definitivamente da questo novero, fu pur eletto a deputato il marchese Ricci.

È quindi a decidere anzitutto se il marchese Ricci possa concorrere col signor Decandia, primo eletto al posto che vacava, nel quale caso dovrebbe procedersi alla sortizione; oppure, in caso contrario se la Camera stabilisse che i primi eletti abbiano diritto di prelazione ai posti vacanti, il signor Decandia avrebbe la preferenza sul marchese Giuseppe Ricci.

Conseguentemente io credo si debba prima deliberare sull'elezione del deputato Ricci quanto alla forma; debba cioè preliminarmente decidere la Camera se ne trovi regolari le operazioni.

Risolta codesta questione, si potrà discutere l'altra se cioè l'elezione del signor Ricci, regolare nella forma, possa dargli immediatamente il diritto di venir ammesso nella Camera, ovvero se debba aver luogo la sortizione.

Epperò io inviterei i signori deputati a discutere prima la regolarità dell'elezione del deputato Ricci, quanto alla forma, riservando la discussione dell'altra questione dopo che siasi deliberato sull'approvazione dell'elezione.

Se alcuno intende parlare sulla regolarità della forma dell'elezione del deputato Ricci, gli darò la parola.

Se nessuno domanda la parola sopra di ciò, pongo ai voti la conferma di questa elezione, quanto alla forma, con riserva di deliberare poi se possa essere subito ammesso a deputato, o se debba venire in sortizione col signor Decandia.

Quelli che credono regolare, quanto alla forma, l'elezione del deputato Ricci, vogliono alzarsi.

(È riconosciuta regolare.)

Ora se il signor Sulis vuole la parola sulla questione se debba aver luogo la sortizione fra i deputati suindicati, gli

do la parola; e la decisione che prenderà su di ciò la Camera servirà anche per l'altra elezione che si deve verificare.

**SULIS.** A me pare che il diritto di sedere nel Parlamento non debba misurarsi dal tempo in cui si fecero gli atti elettorali in ciascun collegio; ma si debba appunto considerare al momento in cui la Camera viene a decidere sulla validità od invalidità della elezione; giacchè se fosse altrimenti, basterebbe la regolarità degli atti del collegio elettorale, perchè l'eletto si considerasse immantinenti quale deputato; siccome pure i diritti acquistati dall'eletto mediante i suffragi del suo collegio non abbiano subito la loro efficacia, ma vengono solamente ad averla dalla decisione della Camera. Egli è evidente che questi diritti non sono da misurarsi dal tempo in cui i collegi si convocarono, ma sì dal tempo in cui la Camera darà la sua definitiva sentenza.

Fermo quanto a questo principio che io credo inoppugnabile, a me pare che evidente ne debba venire anche la conseguenza della questione da me proposta. E perchè alla mia mozione opponeva l'onorevole relatore, che la distanza del tempo dell'elezione era tanto più grande, in quanto che la Camera, ove non fosse stata distratta da altre occupazioni, avrebbe già fin dal 14 del mese di gennaio verificati questi poteri, e quindi sarebbe stato inutile mettere innanzi l'elezione che si fece nel giorno 26 dello stesso mese; appunto per queste ragioni, io credo di dover insistere nella massima da me proposta, cioè che i diritti dei nuovi eletti non siano da misurarsi dal tempo in cui i collegi elettorali si riunirono, ma sì dal tempo in cui la Camera pronuncerà la sua approvazione. Pertanto essendo adesso il momento in cui la Camera debbe venire a questa approvazione, io insisterò, perchè non si addivenga ad essa fino a tanto che non si sia udita la relazione del collegio elettorale di Cuglieri; e quindi, ove le operazioni di quel collegio siano approvate, come poc'anzi si fece per le operazioni del collegio elettorale della Spezia, allora, dico, sia il caso in cui si debba venire all'estrazione per questi nuovi eletti.

**MICHELINI.** Io opino essere nulla la elezione del signor Giuseppe Ricci a deputato, perchè al momento della elezione era compiuto il numero dei 51 impiegati, che soli, giusta la legge elettorale, hanno il diritto di sedere nella Camera.

Io credo che per giudicare della qualità dei deputati bisogna riferirsi al momento della elezione e non a quello della verificaione dei poteri.

Ciò che costituisce che uno è deputato della nazione è la elezione; la verificaione dei poteri non è che cosa assolutamente accessoria: trattasi di constatare un fatto; ma il fatto è quello che fa che uno sia deputato. In una parola, non siamo noi che facciamo i deputati, ma è la nazione. Che la verificaione dei poteri non sia che cosa secondaria, è tanto vero che essa non ha luogo nelle elezioni comunali, provinciali e divisionali.

Procurerò ora di rispondere poche parole alle obiezioni che contro le conclusioni della Commissione faceva l'onorevole deputato di Mongrand.

Egli si fonda sull'articolo 100 della legge elettorale, il quale dice: « Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari od impiegati regi stipendiati maggiore del quarto. »

In quanto a me, la parola *ammissione* non si riferisce alla verificaione, ma alla stessa elezione. Uno ha diritto di sedere in questo recinto prima ancora che sia verificata la sua elezione, e ciò è così vero che se altrimenti fosse, non si potrebbe mai costituire la Camera, perchè qualcheduno bisogna necessariamente che verifichi i poteri degli altri.

Se adunque nelle elezioni generali ha luogo l'ammissione in questo recinto prima della verifica dei poteri, vorremo noi stabilire una distinzione tra le elezioni generali e quelle parziali che succedono lungo l'anno?

Se si adottasse il sistema che è propugnato dai deputati Sullis e Demarchi, ne verrebbero, secondo me, gravi inconvenienti. Primieramente gli elettori mancherebbero di un criterio per giudicare se colui che essi eleggono può aver accesso nella Camera. Nè si dica che gli elettori possono ignorare il numero degli impiegati sedenti nella Camera al momento delle elezioni, perchè gli atti della Camera sono pubblici, tutto il mondo si interessa a quello che qui si fa, e quindi sa quale sia lo stato della Camera, cioè quale sia il numero degli impiegati che seggono in questo recinto.

Ma possono gli elettori avere un criterio per conoscere il futuro? Il presente si può più o meno conoscere, ma l'avvenire nessuno può saperlo. Mancherebbe dunque un criterio agli elettori per conoscere se quello che essi mandano alla Camera può avervi accesso o no. Inoltre dipenderebbe dall'ufficio della Presidenza, dipenderebbe dagli uffici in cui si divide la Camera, dipenderebbe dai relatori il differire, o l'anticipare le relazioni sulle verificazioni di poteri, dimodochè sarebbe in arbitrio di poche persone quello che non deve essere in arbitrio nemmeno di tutta la Camera, il fare che uno segga o non segga in questa Assemblea.

Aggiungasi che i ministri si potrebbero valere di questa facoltà e di questo sistema che è propugnato dal deputato Demarchi, per fare delle vacanze a loro piacimento, promovendo qualche deputato impiegato onde far luogo ad un loro prediletto, appunto come accadde riguardo al deputato Fagnani.

Ma v'ha di più; la stessa questione sospensiva proposta dal deputato Sullis fa per la mia tesi, perchè è stata fatta una nuova elezione posteriore alle due di cui si ragiona, egli propone di sospendere le attuali verificazioni di poteri. Se non si stabilisce il termine dell'elezione, manca ogni altra norma; difatti io non so se vi siano dei collegi vacanti, ma possono esservene, e di cui sia prossima la convocazione: perchè dunque non si potrebbe sospendere queste verificazioni di poteri finchè giungano anche le carte di quelle future elezioni? Osservi la Camera quali inconvenienti ci recherebbe questo sistema.

D'altronde abbiamo un precedente abbastanza chiaro; al quale si deve attenere la Camera. Il professore Berti era stato eletto dal collegio di Savigliano al momento in cui egli non contava ancora i 30 anni d'età prescritti dallo Statuto, e quantunque egli avesse già compiuta quest'età mentre si verificavano i di lui poteri, la Camera giudicò che la condizione dell'età si dovesse riferire al momento dell'elezione, e non al momento della verifica dei poteri per giudicare dell'ammissibilità del professore Berti. Si noti che l'articolo 40 dello Statuto parla anch'esso di ammissibilità; esso dice:

« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del re, e non ha compiuta l'età di 30 anni, ecc. »

Dunque ci è perfetta parità di circostanze nel deputato Berti e nel signor Ricci, epperò io che a malincuore ho votato contro l'elezione del signor Berti, sono pure costretto di votare contro l'elezione del signor Ricci. Qui si tratta di principii e non di persone.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Bartolomei.

**BARTOLOMEI.** Io intendeva di esporre alcune considerazioni, ma avendole sentite a sviluppare egregiamente, e nel mio senso, dal deputato Sullis, io rinuncio alla parola.

**FRANCHI.** Io credo che l'elezione del signor Ricci debba

essere riputata valida. Se ieri sera, nella discussione che appositamente ebbe luogo, si fossero annoverati fra gli impiegati vari fra gli onorevoli deputati sui quali era nato qualche dubbio, questa mattina il numero degli impiegati sarebbe stato superiore al 51, e quindi neppure il colonnello Decandia avrebbe potuto essere ammesso all'onore di sedere fra i rappresentanti del popolo. Dal che io ne deduco anzitutto, che sia necessario che esista una positiva dichiarazione della Camera, la quale accerti il numero degli impiegati, per poter dire che questo è compiuto nel senso dell'articolo 100 della legge elettorale. Sia qualunque il numero degli impiegati, non potrà mai dirsi che il quarto del totale sia da essi formato se la Camera non avrà pronunciato in proposito la definitiva sentenza. Senza di ciò sarebbe inutile l'esame e la discussione che la Camera istituisce sempre in proposito. Deduco inoltre che debba questa dichiarazione essere conosciuta dai collegi nei quali ha luogo l'elezione.

E ciò appunto, s'io l'ho ben compreso, ci diceva poc'anzi l'onorevole Michelini, quando osservava non essere mestieri di un avviso speciale ai collegi elettorali, perchè essi devono conoscere gli atti della Camera, che sono appunto per ciò pubblicati. Nel che mi accordo appieno coll'onorevole deputato, ma soggiungo che se gli atti della Camera devono essere conosciuti, conviene pure che essi esistano.

Ma il collegio della Spezia poteva egli sapere qual fosse il numero preciso dei deputati che si devono avere per impiegati regi stipendiati, mentre la Camera stessa, non solamente non l'aveva ancora proclamato formalmente, ma dichiarava di ignorarlo? E se non l'avesse ignorato, o almeno non fosse stata in forse, avrebbe ella nominato una Commissione? avrebbe avuto luogo una vivissima e in alcune parti interessante discussione?

Posta questa teoria della necessità che il numero degli impiegati sia dichiarato dalla Camera affinché possa essere noto ai collegi, la quale teoria a me pare incontrastabile, io vengo alle elezioni sulle quali ora si disputa.

L'elezione del collegio di Cagliari non può venire contrastata. Dagli atti che eransi pubblicati, potevasi arguire con fondamento essere vacante un posto di impiegato ove regolare fosse stata la sua elezione. Inoltre anche dall'ultimo voto della Camera deriva che all'epoca della elezione sua eravi un posto vacante, quindi nessun dubbio che per giusta conseguenza il colonnello Decandia ha diritto di essere ammesso fra i deputati senza che menomamente possa essere tenuto a sottostare al sorteggio cogli altri eletti.

Rimane la quistione del signor cavaliere Ricci.

Ho già detto prima che il collegio della Spezia non poteva certamente sapere se il numero degli impiegati fosse o no compiuto, poichè, ripeto, non lo sapeva neppure la Camera stessa. Dunque il collegio della Spezia poteva validamente nominare qualunque impiegato regio senza inquietarsi se per lui vi fosse ancora o non vi fosse posto; ciò spettava poi alla Camera il deciderlo.

La validità dell'elezione, ove il candidato sia intrinsecamente eleggibile, dipende essenzialmente dagli atti del collegio. Gli atti del collegio furono dichiarati validi, epperò l'elezione del marchese Ricci non può più essere impugnata.

Rimane a vedersi s'egli possa, se egli abbia diritto di essere ammesso, perchè l'elezione è ben diversa dall'ammissione. Vediamo dunque quale fosse il numero degli impiegati quando si trattò dell'ammissione sua.

Badate, di grazia, o signori, che prima d'ieri sera nessuno sapeva nè poteva sapere il numero degli impiegati; ma il cavaliere Ricci era già eletto e validamente eletto. La sua sorte

era incerta per puro fatto della Camera, egli vi si presenta dopo che essa ha dichiarato esservi un posto vacante, ecco nato in lui incontestabilmente il diritto di occuparlo. E quale ragione ne lo potrebbe escludere?

Nè varrebbe il dire che questo posto siasi reso vacante posteriormente alla sua elezione, perchè, come già dissi, era tuttavia incerto se uno, più, o nessuno fossero i posti ancora vuoti; meno ancora vale il precedente citato dal signor professore Berti.

La qualità per la quale la Camera ha dovuto annullare la prima elezione del signor professore Berti era inerente alla sua persona, doveva perciò essere nota al collegio. Questa causa, quella cioè della mancanza dell'età voluta, durava ancora quando giunsero gli atti della sua elezione, perchè non compieva i 30 anni che vari giorni dopo; e se la Camera avesse tosto deliberato, non era luogo a nessuna questione. Il caso è pertanto assai diverso da quello che attualmente cade in discussione, poichè l'ammissibilità del marchese Ricci non dipende da lui, da alcuna sua qualità propria; non dipende da fatto del collegio, ma bensì da atti posteriori della Camera stessa.

E questa distinzione fra le qualità del deputato, necessarie perchè possa essere eletto ed ammesso, e le contingenze esteriori a lui estranee rende ragione della diversa misura che adoperar si deve nei casi analoghi a quello del professore Berti, ed a quello del marchese Ricci.

Se la Camera avesse poi dichiarato che nel suo seno cranvi già 51 impiegati, neppure il signor Decandia vi si sarebbe potuto ammettere; ma dacchè ammise che siano soli 49, non vedrei per qual motivo s'avesse ad escludere il signor Ricci.

E neppure credo che debba essere estratto a sorte con chi sia stato eletto dopo di lui.

Riguardo poi all'essere tenuto al sorteggio in concorso di deputati posteriormente eletti, neppure lo crederei giusto, perchè la sua elezione neppure venne riferita.

È mia opinione, non so se abbastanza fondata, che il sorteggio non possa avere luogo se non se all'aprirsi di una Legislatura, quando sono raccolte possibilmente tutte le elezioni che per cause speciali non sono in ritardo.

Allora vediamo che si accolgono, secondo la massima generale, tutte le elezioni intrinsecamente valide; poscia, siccome eguale in tutti è il diritto, perchè tutti validamente eletti, e per finzione *juris* tutti eletti ad un tempo, è necessario il sorteggio per far luogo all'eccezione voluta dall' articolo 100 della legge elettorale.

Ma posteriormente poi, a questa, per così dire, simultanea elezione convien tenere tutt'altra via. Convien distinguere l'elezione dall'ammissione. Convalidata la prima, non rimane più che ad accertare una notizia di fatto. Qualunque ella sia, il deputato deve immediatamente subirne le conseguenze. Quando la Camera è chiamata a deliberare, o v'è posto per un impiegato, ed allora l'eletto ha diritto di riempirlo; o non v'è, e allora rimane vuota d'effetto la elezione. Per questi motivi non credendo io che il marchese Ricci possa essere costretto ad aspettare verun'altra decisione, non credo si possa ammettere il sorteggio con altri eletti, e opino che la sua ammissione debba essere sancita dal voto della Camera.

Il collegio ha adempiuto al suo dovere nella forma dell'elezione. Il cavaliere Ricci non trova ostacolo nella Camera; perchè dovrà egli aspettare ch'altri venga a contendergli l'onorevole stallo cui egli ha diritto? E se molti collegi dovessero ancora eleggere, dovrebbe egli sempre rimanere in sospeso? Io non potrei certamente crederlo.

**CAVALLINI, relatore.** Alle osservazioni esposte dal depu-

tato Michelini a sostegno delle conclusioni dell'ufficio III, aggiungerò che gli effetti della ammissione alla Camera vogliono retrotrarsi al tempo dell'elezione; che i diritti del deputato sorgono nel momento stesso in cui è effetto; che da quell'istante egli gode di tutte le prerogative che ai rappresentanti della nazione sono dallo Statuto garantite; e che la sua condizione non può essere posteriormente per fatto dell'uomo deteriorata.

E ben sarebbe a mio avviso deteriorata, quando chi già fu eletto dovesse subire il sorteggio in concorrenza di coloro che solo posteriormente lo siano stati.

Le parole inoltre della legge vengono in conferma di questa mia sentenza. La legge stabilisce che qualora si ecceda la proporzione stabilita, la Camera estrarrà a sorte il nome di quelli la elezione dei quali debba essere annullata.

Queste parole, la cui elezione deve essere annullata, indicano ad evidenza, a mio parere, che le elezioni debbono essere seguite contemporaneamente. Se avvennero ad intervalli distinti, non può essere più il caso che queste elezioni debbano venire nello stesso tempo discusse; e per fermo, se così non fosse, e se si ammettesse invece la tesi contraria, ne avverrebbe che o il Ministero, o la stessa Camera, potrebbero talvolta, indugiando a fare la distribuzione dei verbali, o la relazione, far dipendere dal loro fatto, dalla loro volontà la conferma, o l'annullamento delle elezioni.

Raggiungerò, per quanto concerne l'elezione del marchese Ricci, che l'articolo 100 della legge elettorale accenna a due casi totalmente distinti l'uno dall'altro.

Nel primo alinea si parla dei deputati impiegati che possono venir ammessi nella Camera; nel secondo si parla dell'elezione.

La legge volle che fosse determinato il numero dei funzionari che possono seder nella Camera, e questo è quello che sancisce nel primo alinea, quando statui che gli impiegati regi non potessero eccedere mai il quarto del numero totale dei deputati.

Volle inoltre trattar dell'elezione, e lo fece al secondo alinea, stabilendo che quando il numero degli impiegati è completo, le elezioni di nuovi deputati siano nulle.

In questo secondo alinea non si parla punto di ammissione, ma solo d'elezione. Sibbene dicasi bastar che il numero degli impiegati sia completo al momento dell'elezione, perchè, *hic et nunc*, in conseguenza di questo solo fatto, la nomina, se cada in persona di un impiegato regio stipendiato, debba aversi per nulla. Non si dice che il numero degli impiegati debba essere dichiarato compiuto, ma soltanto si richiede che sia compiuto; dove la legge volle parlare di ammissione lo disse chiaramente, dove non lo volle, dove richiese solo che il numero fosse compiuto, tacque dell'ammissione.

Del rimanente, niuno potrà al certo contendere che là dove la legge è dubbia, si debba ammetter quella sana interpretazione che tende a far osservare lo spirito della legge, e preclude l'adito alle frodi.

Ora, se si adottasse il sistema, secondo cui basterebbe la vacanza all'epoca dell'ammissione, ne verrebbe che, allorchando un deputato godesse per avventura le simpatie del Governo (*Con forza*), si potrebbe rendere vacante per esso un posto mercè la promozione od il collocamento a riposo di qualche deputato impiegato che meno dividesse le idee politiche del Ministero, e per tal guisa quegli verrebbe ammesso alla Camera; che per contro ovel deputato eletto non si disponesse a sedere fra le file ministeriali, si lascerebbero probabilmente le cose nello *statu quo*, e così le porte della Camera gli rimarrebbero per sempre chiuse.

Per siffatte considerazioni io persisto nelle conclusioni della Commissione, che cioè sia annullata la nomina del collegio della Spezia fatta nella persona del marchese Giuseppe Ricci.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Pescatore.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PESCATORE.** Quantunque sia mio vivo desiderio di vedere a sedere fra noi il signor marchese Ricci, sento il dovere di dichiarare che il sistema per cui è sostenuta la sua elezione compromette, a parer mio, un principio; quindi mi risolvo a parlare contro la validità dell'elezione.

Il principio che è sancito dai precedenti del Parlamento, ed appositamente io dico, non solo di questa Camera, ma del Parlamento intero, ossia di tutte le Legislature, è questo che chiunque per la sua posizione non può essere al momento dell'elezione ammesso alla Camera, costui è ineleggibile.

Non può essere ammesso alla Camera chi non ha compiuto l'età di anni trenta; se consideriamo la ragione dell'impedimento, essa certamente non si riferisce all'elezione, ma bensì all'esercizio del mandato di deputato, poichè si richiede l'età di anni 30 onde possa con maturità di Consiglio esercitare l'ufficio di rappresentante della nazione.

Eppure, quantunque l'impedimento si riferisca all'ammissione nella Camera, all'esercizio dei diritti di deputato, tuttavia fu dichiarato ineleggibile colui che non abbia compiuto l'età d'anni 30 al momento dell'elezione, perchè nessuno può essere validamente eletto, ove egli non possa al momento dell'elezione essere ammesso alla Camera.

Così non possono ammettersi alla Camera gl'impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo di un grado inferiore a quello d'intendente generale, perchè non potrebbero, secondo lo spirito, della legge esercitare con indipendenza l'ufficio di deputato. Anche questo impedimento, anche questa causa d'ineleggibilità si riferisce all'esercizio di deputato.

Diremo dunque che può eleggersi un impiegato qualunque, e che può ammettersi nella Camera, purchè al momento dell'ammissione abbia rinunciato all'impiego? No, signori; la Camera ha deciso altrimenti, e con ragione.

Nessuno può essere ammesso nel suo seno, dice l'articolo 40 dello Statuto, se non gode i diritti civili e politici; perchè colui che non ha interesse proprio a promuovere l'utilità pubblica del paese, non si presume che offra sufficienti guarentigie per esercitare l'ufficio di rappresentante. Se dunque si elegge uno che non abbia i diritti civili e politici al momento dell'elezione, ma che li abbia acquistati prima dell'ammissione alla Camera, convalideremo noi l'elezione? No, certo; la Camera ha deciso altrimenti; e perchè? perchè si applica qui un principio che, a prima vista, può parere sofistico: *ciò che non vale da principio non può convalidarsi col tempo?* Perchè si applica qui una legalità rigorosa? Perchè la legalità rigorosa salva dall'arbitrio, e bisogna qualche volta sacrificare la verità, la ragione stessa alla legalità, per esimersi dall'arbitrio che contiene in sé ben più gravi pericoli.

Se noi diciamo bastare che l'impedimento all'esercizio dell'ufficio di deputato cessi al momento dell'ammissione alla Camera, allora che facciamo? Noi sottomettiamo la validità dell'elezione non solo al caso, ma all'arbitrio altrui, e, quel che è peggio, all'arbitrio ministeriale.

Ecco la ragione che servi di base a tutte le Legislature. Io credo importantissimo che la Camera persista in questo principio.

Non poteva il marchese Ricci, al momento della elezione, essere ammesso alla Camera; dunque non lo può essere nemmeno adesso, la sua elezione, che era nulla da principio, non può al presente essere convalidata.

**MICHELINI.** Dopo quanto hanno detto, ed il relatore, ed il deputato Pescatore, più non mi resta che a rispondere ad una osservazione dell'onorevole deputato di Fossano.

Io diceva, che bisogna pure che gli elettori sappiano se colui sul quale essi concentrano i loro voti, avrà accesso alla Camera; e diceva, che ove si adottasse il sistema dell'onorevole deputato Demarchi, essi non avrebbero questo criterio. Il deputato Franchi rispondeva, che anche nello stato attuale delle cose, questo criterio non potevano averlo gli elettori della Spezia; in quanto che non sapendo noi stessi quale precisamente fosse il numero degl'impiegati che seggono in questo recinto, non potevano nemmeno saperlo essi.

Questo è per certo un inconveniente: ma ad ogni modo qualche criterio potevano averlo gli elettori della Spezia.

A questo inconveniente si rimedierà per l'avvenire col tenere affissa nella Camera la tabella degl'impiegati; ma vorrà la Camera stabilire un sistema per il passato, ed un altro per l'avvenire? Mai no; io credo che questo è nemmeno nell'intenzione dell'onorevole deputato Franchi. Quello che io diceva, e quello che è incontrastabile, si è che del presente si può conoscere qualche cosa, dell'avvenire non si può conoscere niente assolutamente.

Io insisto sulla parità che avvi tra l'elezione del professore Berti e l'elezione del signor Ricci; in entrambi i casi trattasi di qualità; nell'uno vi è la qualità dell'età, nell'altro la qualità dell'impiegato: la Camera ha giudicato che la qualità dell'età si debbe riferire al momento dell'elezione, e non al momento della verificaione dei poteri. La stessa decisione deve prendere per le altre qualità.

Prego la Camera di por mente ancora a quest'ultima osservazione. Potrebbe un impiegato essere eletto da un collegio, rinunciare quindi all'impiego prima della verificaione dei poteri, e sedere così in questo recinto? Tale sarebbe la necessaria conseguenza del sistema Demarchi e Franchi.

Per questi motivi io credo che la Camera deve assolutamente annullare la elezione del signor Giuseppe Ricci, il quale era impiegato al momento della elezione.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Comincerò dallo stabilire i fatti, affinché la Camera li abbia presenti.

All'epoca della elezione del deputato Decandia essendo stata oggi verificata, o la Camera avendola convalidata, sarebbe ora compiuto il numero degli impiegati, se retrotraessimo la elezione del deputato Decandia all'epoca dell'apertura del collegio di Cagliari.

Tra la elezione del deputato Ricci e la verificaione de'suoi poteri, si è reso vacante un posto per aver il signor Fagnani cessato di essere impiegato. Quindi è che possono agitarsi varie questioni.

Anzitutto, sebbene il deputato Decandia sia stato eletto allora che vi era un solo posto vacante, e sia stata convalidata la sua elezione, ed egli abbia occupato questo posto, tuttavia siccome la verificaione de'suoi poteri non si è fatta se non dopo che si era reso vacante un altro posto, cioè quello del deputato Fagnani, dovrà egli pure andar soggetto alla estrazione a sorte, insieme cogli altri nominati successivamente.

La seconda questione sta nel vedere se il signor Giuseppe Ricci, il quale fu eletto quando non c'era posto vacante (se riteniamo come definitiva l'elezione del deputato Decandia), possa ancora fruire di quella vacanza che si è fatta nel tempo trascorso tra la sua elezione e la verificaione de'suoi poteri.

Amendue tali questioni sarebbero risolte dalle conclusioni della Commissione, la quale propone la nullità dell'elezione

del deputato Ricci, e la convalidazione di quella del deputato Decandia, perchè nominato quando c'era un posto vacante.

Quindi quanto alla prima questione, se la Camera accetta questo sistema, deve annullare l'elezione del signor Ricci: se poi la Camera ammette invece il principio che il deputato Ricci possa fruire del posto fattosi vacante tra la sua elezione e la verificaione dei suoi poteri, allora potrà dichiarare la sua ammissione sotto condizione sospensiva, che cioè s'indugi l'approvazione definitiva della sua elezione, finchè sia riferita quella del signor Spano che fu nominato dopo.

Se la Camera crede che sia abbastanza chiaramente stabilita la questione....

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.**... allora pongo ai voti prima di tutto le conclusioni della Commissione, la quale opina per la nullità dell'elezione.

Quelli che credono che l'elezione del deputato Ricci Giuseppe sia nulla, vogliono alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'elezione del deputato Ricci Giuseppe è dichiarata valida.)

Si deve ora vedere se il deputato Ricci debba concorrere nel sorteggio col deputato Spano, oppure se la Camera intende di ammetterlo immediatamente ad occupare il posto che si è reso vacante tra la sua elezione e la verificaione dei poteri.

**SIOTTO-PINTOR.** L'alea dell'articolo 100 della legge elettorale dice:

« Quando.....

**PRESIDENTE.** La discussione è stata chiusa.

**SIOTTO-PINTOR.** Non è chiusa finora, dirò soltanto due parole: l'articolo 100 della legge elettorale dice:

« Quando il numero degl' impiegati sia completo, le elezioni nuove d' impiegati sono nulle. »

Ora io domando: quando si dee ritenere che il numero degl' impiegati sia completo? quando si è fatta l'elezione? oppure quando l' ha dichiarata valida? (*Rumori*)

*Voci.* No! no!

**SIOTTO-PINTOR.** Io non trovo che si sia data nessuna buona esclusione contro questo mio ragionamento.

**SULIS.** Sarò brevissimo anch' io; ricorderò solo alla Camera che se essa ritenne per legittima l'elezione del deputato Ricci, si fu perchè non ammise quella massima per cui si dovessero stabilire i diritti degli eletti dalla data della riunione elettorale; quindi essendo questo il solo ed unico motivo per cui possa la Camera ritenere per valido questo voto, ne viene di necessaria conseguenza che si debba accettare la mia proposta, quella cioè di mettere in ballottaggio tanto l'elezione del signor Ricci come quella del signor Spano, ove si verifichi che i poteri del collegio elettorale di Cuglieri siano in parità di legittimità con quella del collegio della Spezia.

**GALVAGNO, ministro dell' interno.** Domanderei la parola per uno schiarimento di fatto.

Si desidererebbe sapere la data dell'elezione tanto del signor Ricci come del signor Spano.

**PRESIDENTE.** Quanto alla data dell' elezione del signor Ricci essa è del 7 gennaio, e quella del deputato di Cuglieri avvenne il 26 gennaio.

**SULIS.** Cioè dopo che il signor Fagnani venne dichiarato non impiegato.

**PRESIDENTE.** Siccome la Camera ha già dichiarato che non ammetteva la nullità assoluta dell'elezione del signor

Ricci, ne viene in conseguenza che vi sono soltanto due soluzioni possibili: o cioè la Camera lo ammette fin d'ora ad occupare il posto di deputato, lasciato vacante dal signor Fagnani; ovvero ne sospende l'ammissione fin dopo votata l'elezione del signor Spano per lasciar che abbia luogo il sorteggio tra di essi. Quindi metto ai voti queste due proposizioni.

**CATTANEO.** Mi pare che la Camera cadrebbe in una contraddizione se prendesse questo partito.

Quando venivano in concorso le elezioni del signor Decandia e del signor Ricci, vi era un posto solo che poteva essere occupato da un deputato....

**PRESIDENTE.** Mi perdoni; l'elezione del deputato Decandia ha pure preceduto quella del deputato Ricci.

**CATTANEO.** E qui l'elezione del deputato Ricci verrebbe a precedere quella del deputato Spano.

**SINEO.** Domando la parola sulla posizione della questione.

**PRESIDENTE.** Avverto solo questa circostanza di fatto, che quando il deputato Ricci fu eletto non vi era posto vacante: quando invece venne eletto il signor Spano, il posto vacante vi era, perchè egli fu eletto il 26 gennaio dopo che erasi reso vacante il posto del signor Fagnani. Quindi sta sempre la questione nei termini in cui io l'avevo posta.

La parola è al signor Sineo sulla posizione della questione.

**SINEO.** La questione mi pare che non possa essere posta precisamente nei termini in cui veniva formulata poc'anzi.

Quando s'è riconosciuto che la nomina di un deputato non è nulla, e che si fa luogo a sortizione, l'essere soggetto a sortizione non impedisce che l'impiegato possa essere ammesso ad esercitare il suo ufficio, intantochè la sortizione abbia avuto effetto. Io pertanto son d'avviso che si debba decidere in altri termini che non la sospensione, qui non si tratta più di sospensione, vuolsi stabilire se i due impiegati che sono stati eletti, e la cui elezione non è ancora approvata dalla Camera, debbano tra loro andar soggetti alla sorte: ciò mi pare che non porti nessuna sospensione.

**PRESIDENTE.** Si porrà la condizione che siano soggetti a sortizione.

Metto ai voti l'ammissione definitiva del signor Ricci senza esser alligato a veruna condizione di sortizione.

(Dopo prova e controprova, è approvata l'ammissione immediata.)

**IL MINISTRO DELL' INTERNO E PROVVISORIAMENTE INCARICATO DEL PORTAFOGLIO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.**

**D'AZEGLIO, presidente del Consiglio del ministro, e ministro degli affari esteri.** Ho l'onore di annunziare alla Camera che stante la malattia del ministro di grazia e giustizia, Sua Maestà ha commesso provvisoriamente il portafoglio al ministro degli interni il signor commendatore Galvagno.

**GALVAGNO, ministro dell' interno.** Il conferimento di quest' incarico essendo per me l'improvviso, io, come è ben evidente, non sarei pronto a sostenere la discussione del bilancio di quel dicastero, quindi pregherei di volerla rimandare a domani.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PERMISSIONE DELLA CACCIA IN SAVOIA.**

**PRESIDENTE.** Si può portare oggi all'ordine del giorno il progetto di legge per la permissione della caccia in Savoia?

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge, come fu formulato dalla Commissione, è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 513.)

Interrogo il signor ministro se accetta l'emendamento della Commissione.

**CAVOUR**, ministro di marina, agricoltura e commercio. Lo accetto.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Louaraz.

**LOUARAZ.** Messieurs, la chasse est l'action de chercher à s'emparer par force, par ruse, ou par adresse des animaux sauvages.

Antérieurement à l'état de société, chasser était un droit naturel, qui, par conséquent, se trouvait dans le domaine de tous.

Mais, après l'établissement de l'état civil et de la propriété, le droit de chasse, per une suite toute simple, devint un attribut immédiat de la propriété.

De là, messieurs, est dérivée la conséquence qu'il n'est pas permis de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement. (Susurri e segni di disattenzione.)

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di prestar un poco più d'attenzione all'oratore Louaraz.

**LOUARAZ.** Plus tard, lorsque l'absolutisme voulut tout envahir, il sépara le droit de chasse de celui de la propriété pour se l'arroger exclusivement. Il prétendit que ce droit, étant un attribut inséparable de la souveraineté, on ne devait le confondre avec la propriété qu'autant que le prince l'y avait, pour ainsi dire, incorporé par des concessions de fiefs; de sorte qu'il fallait nécessairement posséder des fiefs, c'est-à-dire des domaines nobles, pour avoir la faculté de chasser même sur ses propres terres.

La révolution française, en abolissant la féodalité, ramena l'ancien état de choses, et restitua au propriétaire le droit de chasser moyennant certaines précautions commandées par l'ordre public, la police et la sûreté. Ainsi s'évanouit l'usurpation à laquelle la plus absurde des fictions avait donné naissance.

S'il est un noble exercice, messieurs, c'est celui de la chasse; mais il ne faut pas qu'il dégénère en abus.

Il y a abus toutes les fois qu'on le pratique de manière à nuire à la reproduction du gibier, ou bien aux récoltes dans lesquelles le gibier a l'habitude de se réfugier.

En tout pays civilisé, le législateur doit viser à prévenir les abus. La liberté n'est pas de la licence; et parce qu'une nation est entrée dans un régime nouveau où chaque espèce de droit doit jouir de toute son extension, ce n'est pas une raison pour dépasser les justes bornes.

Malheureusement il arrive presque toujours, qu'après avoir péniblement reconquis un droit dont on a été longtemps privé, on commence par en abuser avant de l'exercer discrètement. Ainsi, en France, après l'abolition de la féodalité et à la suite des premières lois intervenues sur la chasse en 1788 et en 1789, surgirent de si graves désordres que l'Assemblée nationale de 1790 fut obligée d'y porter remède en décrétant une loi qui, entre autres dispositions, fit défense expresse aux propriétaires, ou possesseurs, de chasser sur leurs terres non closes, même en jachères, avant le premier septembre. Les terres qui seraient alors dépourvues, et pour les autres terres, jusqu'après la déposition entière des fruits; sauf à chaque département à fixer pour l'avenir le temps dans lequel la chasse serait libre dans son arrondissement aux propriétaires, ou possesseurs, sur leurs terres non closes. Merlino fotte l'oratore di cetta loi et Robespierre

lui-même, bien qu'il opinât que le droit de chasse devait appartenir à chaque citoyen d'une manière illimitée, ne voulait pas cependant qu'il pût être exercé sur les terres qui ne seraient point encore dépouillées de leurs fruits.

Depuis 1790 quoique la législation française n'ait plus varié à ce sujet et que les préfets aient continué à déterminer tous les ans, pour chaque département, l'époque précise de l'ouverture de la chasse en raison de la précocité ou du retard des saisons, le gibier ne s'y est pas accru pour cela. Au contraire il y est devenu tellement rare, qu'à des lois rigoureuses de police sont venues s'adjoindre à la loi ordinaire pour mieux en assurer l'observation et prévenir ainsi une destruction totale.

Soumis pendant longues années, en Savoie, aux lois françaises, nous avons vu les mêmes effets se manifester chez nous; mais c'est surtout depuis 1815 que la mortalité de ce pauvre gibier est allée croissant. L'absence d'une bonne loi répressive, l'inobservance des temps dans lesquels la chasse devrait être défendue, l'abus des filets et des engins de toute espèce, le trop bas prix attaché dans le principe aux ports d'armes, le défaut de surveillance de la part des employés chargés de constater les délits et l'incurie des autorités locales, relativement à la destruction des nids, ont amené les plus déplorables résultats. Aussi qu'est-il arrivé? Il est arrivé que, jusqu'aux auteurs du mal, ne cessent de s'en plaindre! Semblables à ces sauvages qui ont eu l'imprévoyance de couper l'arbre par le pied pour en cueillir le fruit, ils regrettent le passé! Grâce aux filets et à tant d'autres inventions infernales, les oiseaux à bec fin ont presque disparu de nos contrées; mais, nous avons l'agrément de voir à la place nos campagnes envahies par les chemilles. Nos vergers ne produisent plus de fruits, et comme les arbres fruitiers ne peuvent suffire à ce fléau, il s'est rabattu sur nos bois de chêne et sur les haies qui séparent les propriétés ou qui bordent les grands chemins. Des taillis qui s'exploitaient autrefois périodiquement tous les douze ans, en ont besoin de quinze maintenant pour arriver à maturité de coupe; et, malgré ce retard, ils ne fournissent que des bois rabougris.

Vous parlerai-je du mal que les chasseurs font dans les montagnes où la neige est abondante? Quand je dis chasseurs j'ai tort; car, il n'est besoin ni d'être chasseur, ni de prendre un port d'armes pour cela. Un simple bâton suffit lorsqu'il est tombé beaucoup de neige, qu'elle s'est conservée molle et que le lièvre n'a pu faire que quelques sauts d'un gîte à son gîte. Alors le braconnier, guidé par la trace, va rapidement l'assommer au gîte même; et si le bruit de son approche en a délogé le timide animal, il est bientôt atteint et abattu.

Messieurs, je vous parle de ces faits, non pour les avoir oubliés, mais pour en avoir été plus d'une fois le triste témoin. J'ai vu des choses bien plus affligeantes encore. Sur la commune que j'habite il existait anciennement quelques cerfs dans la forêt de St Hugon. Par les soins de l'administration forestière française qui savait faire respecter la loi, ces cerfs avaient pullulé au point de former le plus bel ornement de nos forêts. On évaluait, en 1814, leur nombre total à quatre-vingt environ. Eh bien, la restauration est survenue, et trois ans après l'espèce de ces animaux innocents avait disparu en plein de nos montagnes!

Tel est, au vrai, l'état des choses. Il est si déplorable que je n'ai pas pu m'empêcher de m'y arrêter pour faire voir que notre loi sur la chasse aurait besoin d'être révisée, bien moins dans le sens que le voudraient certaines exigences, que dans le sens opposé; car l'intérêt de la conservation du gi-

bier et l'intérêt de l'agriculture auquel se relie l'intérêt du plus grand nombre, doivent l'emporter sur les plaisirs des chasseurs et les jouissances des Amphitrions.

C'est par suite de ces considérations qui, du reste, se rattachent aussi au véritable intérêt du chasseur lui-même, que, dans la dernière Session, j'exprimai hautement le désir de voir introduire chez nous la pratique française relativement à l'ouverture et à la clôture annuelles de la chasse. Qui est-ce, en effet, qui doit être le meilleur juge en cette matière, si ce n'est l'autorité administrative des provinces qui, par instinct comme par devoir, ne doit avoir en mire que l'intérêt général? C'est donc avec une grande satisfaction que j'ai vu monsieur le ministre de l'agriculture et du commerce nous apporter, pour la Savoie, une modification transitoire basée sur ce principe.

Il me paraît toutefois, que dans leur exposé des motifs, soit le Ministère, soit la Commission dont j'ai l'honneur de faire partie, ont envisagé un peu trop sévèrement, en ce qu'elle renferme de rigoureux, la loi actuellement en vigueur sur la matière; car, si l'on pouvait lui faire un reproche, ce ne serait pas pour permettre trop tard l'ouverture de la chasse en Savoie, mais pour l'autoriser trop tôt dans le Piémont. Je fonde mon opinion sur ce qui se pratiquait chez nous alors que nous étions français et sur ce qui se pratique encore aujourd'hui dans un pays voisin du mien. Le département de l'Isère, situé à la même latitude que le Piémont, est presque aussi chaud, et il est, par conséquent, plus précoce que la Savoie. Cependant, la chasse ne s'y ouvre communément que le 1<sup>er</sup> septembre. Si par fois elle commence vers la fin du mois d'août, ce n'est que par exception.

Je suis à même de fournir une preuve directe et irrécusable du fait au moyen d'une attestation émanée de la préfecture de Grenoble, de laquelle il résulte qu'en sept années consécutives la chasse a été ouverte comme suit dans ledit département, savoir :

- En 1843 le 1<sup>er</sup> septembre.
- En 1844 le 1<sup>er</sup> septembre.
- En 1845 le 1<sup>er</sup> septembre.
- En 1846 le 23 août.
- En 1847 le 1<sup>er</sup> septembre.
- En 1848 le 1<sup>er</sup> septembre.
- En 1849 le 23 août.

Voilà, messieurs, cette pièce en due forme; j'offre de la communiquer à tous ceux d'entre vous qui désireraient s'assurer par leurs propres yeux, au moyen de ce petit échantillon, de ce qui se passe en France depuis soixante ans. Il peut bien m'être permis, je pense, de me prévaloir de cette longue pratique de nos voisins pour justifier une mesure dont l'injustice, moins réelle qu'apparente dans les reproches qu'on lui a fait, consistait seulement, à mon avis, dans le contraste trop exagéré qu'elle avait établi entre la Savoie et le Piémont.

Il va donc arriver maintenant que nous aurons, quant à l'ouverture de la chasse, trois dispositions de loi différentes: l'une pour la Sardaigne, une seconde pour le Piémont,

et l'autre pour la Savoie. C'est là, vous en conviendrez, messieurs, une autre disparate choquante que l'on ferait bien de faire disparaître en étendant à toutes les parties de l'Etat le bienfait de la mesure proposée pour la Savoie. En conséquence, en émettant le vœu qu'une loi générale sur la chasse vienne à être soumise à la Chambre aussitôt que ses travaux les plus importants pourront lui permettre de la discuter, je vote pour l'amélioration provisoire du projet amendé par la Commission, parce que, je le répète, nous ne saurions trouver de plus sûre garantie contre les inconvénients d'une chasse trop prématurée ou trop différée que dans la sagesse de nos Conseils provinciaux, et, en l'absence des Conseils, dans celle des intendants de province. Par l'espèce de contrôle moral que les décisions de ces administrations ne manqueront pas d'exercer entr'elles, j'estime que les abus et jusqu'à la probabilité même de l'abus deviendront désormais impossibles. Ainsi donc, approuvé.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, interrogherò la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.  
(La Camera passa alla discussione degli articoli)

« Art. 1. I Consigli provinciali della Savoia da convocarsi all'uopo anche appositamente, fisseranno ogni anno l'epoca dell'apertura e della chiusura della caccia nelle rispettive provincie, rimanendo però interdetta nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio.

« Nel caso contemplato dall'articolo 207 della legge 7 ottobre 1848 sull'organizzazione de' comuni e provincie, che il Consiglio provinciale non possa deliberare per mancanza di numero, la facoltà suddetta verrà esercitata dall'intendente della provincia.

« Le notificazioni relative saranno pubblicate in cadun comune almeno dieci giorni prima che debba avere effetto. Gli intendenti delle provincie limitrofe dovranno trasmettersi le rispettive determinazioni onde siano portate a conoscenza del pubblico. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Il primo articolo delle lettere patenti 23 luglio 1844 rimane abrogato. »

(La Camera approva.)

Si procede allo squittinio sul complesso della legge.

Risultamento della votazione.

Votanti.....	119
Maggioranza.....	60
Voti favorevoli.....	112
Voti contrari.....	7

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4.

**Ordine del giorno per la tornata di domani:**

Seguito della discussione del bilancio passivo del dicastero di grazia e giustizia.